



10833/07 - -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -

Dott. Mario FANTACCHIOTTI - Consigliere -

Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -

Dott. Nino FICO - Consigliere -

Dott. Maurizio MASSERA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MEDIOFACTORING SPA, in persona del suo Direttore

Generale dott. Carlo Alfei, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato

ANTONIO SIGILLO', che la difende unitamente agli

avvocati FRANCESCO BENATTI, ALDO PENAZZI, ANGELO DI

BARI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

L'INTERNAZIONALE SCARL, FALL BENETTON SERRAMENTI SPA,

BENETTON SERRAMENTI SPA;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 15959/03 proposto da:

ORIGINALE

Oggetto

factoring

R.G.N. 11340/03

15959/03

Cron. 10833

Rep. 2938

Ud. 14/03/07

contributo
unificato

THI CASO.it

2007

419



L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., in
persona del legale rappresentante pro-tempore geom.
Vito Giuseppe Giustino, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA FAA' DI BRUNO 52, presso lo studio
dell'avvocato DANIELA RINALDI, difesa dall'avvocato
GIROLAMO GIRONE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MEDIOFACTORING SPA, in persona del suo Direttore
Generale dott. Carlo ALfei, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato
ANTONIO SIGILLO', che la difende unitamente agli
avvocati FRANCESCO BENATTI, ALDO PENAZZI, ANGELO DI
BARI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonchè contro

BENETTON SERRAMENTI SPA, FALL BENETTON SERRAMENTI SPA;

- intime -

avverso la sentenza n. 198/03 della Corte d'Appello di
BARI, seconda sezione civile, emessa l'8/11/02,
depositata il 19/02/03, R.G.718/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/07 dal Consigliere Dott. Bruno
DURANTE;

udito l'Avvocato Antonio SIGILLO';



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO, che ha
concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto
di quello principale; accoglimento del ricorso
incidentale non condizionato e assorbimento di quello
incidentale condizionato.

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società cooperativa a r.l. L'internazionale (Internazionale) conveniva innanzi al tribunale di Bari la Mediofactoring s.p.a. (Mediofactoring) e la Benetton Serramenti s.p.a. (Benetton); deducendo che la Benetton, obbligatasi a fornirle gli infissi per la costruzione di alcuni edifici scolastici, le aveva comunicato, in un primo tempo, di avere ceduto alla Mediofactoring il credito derivante dalle forniture di cui alle fatture 608 e 609 del 10.10.1989 ed, in un secondo tempo, di avere stornato le fatture cedute, dando avviso dello storno alla cessionaria; che la Benetton aveva, quindi, chiesto il pagamento della fattura emessa per la parziale fornitura degli infissi, mentre la Mediofactoring l'aveva diffidata ad adempiere solo nei suoi confronti, chiedeva che, previa determinazione del debito relativo alla fornitura in lire 75.129.595, venisse dichiarato chi fosse il creditore.

La Mediofactoring resisteva, evidenziando che il credito - ammontante nel suo intero a lire 106.988.880 - le era stato ceduto e ne aveva perciò acquistato la titolarità; chiedeva la condanna dell'Internazionale al pagamento della somma sopra indicata ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

La Mediofactoring otteneva dal presidente del tribunale di Bari ingiunzione di pagamento di lire 106.988.880 nei confronti dell'Internazionale, la quale si opponeva, deducendo il difetto di legittimazione processuale della Mediofactoring, l'inidoneità della prova scritta, l'inesistenza del credito, la non dovutezza degli interessi prima del 31.12.1989.

Il tribunale, riuniti i giudizi, rigettava la domanda dell'Internazionale; revocava il decreto ingiuntivo; condannava l'Internazionale a pagare a Mediofactoring lire 106.988.880 oltre accessori; rigettava la domanda risarcitoria.

IL CASO.it *Bruno*
Su gravame dell'Internazionale la corte di appello di Bari con sentenza resa l'8.11.2002 così decideva:
"1) accoglie l'opposizione proposta dalla coop.

appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal presidente del tribunale di Bari in data 23.1.1991 e revoca il decreto opposto; 2) in accoglimento della domanda proposta dalla società appellante con atto di citazione dell'8 e 9.1.1990 determina in lire 75.129.595 (pari ad euro 38.801,20) il debito della stessa appellante nei confronti della Benetton serramenti s.p.a. in relazione alla fattura n. 666 emessa dalla predetta Benetton in data 21.11.1989 e dichiara che legittimo creditore di tale importo è la medesima Benetton serramenti s.p.a. (e per essa il

curatore del suo fallimento); 3) rigetta ogni domanda proposta dalla Mediofactoring”.

La corte ha motivato nel modo seguente.

La sconessione logica della sentenza del tribunale lamentata dall'Internazionale in effetti sussiste; a fronte dell'eccezione di inadempimento della prestazione dovuta "l'onere probatorio dell'integrale esecuzione del contratto incombe sul titolare del credito che agisce per l'adempimento e quindi nella specie sulla Mediofactoring la quale si è però limitata a produrre bolle di accompagnamento inidonee ad attestare l'effettuazione della fornitura in quanto non sottoscritte dal destinatario e neppure dal conducente e non recanti la data di inizio del trasporto"; non è contestato che le parti hanno modificato l'oggetto contrattuale sia dal lato della merce da fornire che del corrispettivo dovuto in periodo successivo alla cessione e la modifica è, perciò, priva di efficacia nei confronti del factor; al momento della cessione il credito ceduto era inesistente "a causa dell'inadempimento del creditore cedente alla propria obbligazione"; inadempimento "non smentito dalla documentazione offerta dalla cessionaria che quel credito ha azionato"; peraltro, il credito non si può ritenere esistente in forza del patto modificativo, di cui non si può avvantaggiare la

Mediofactoring per esservi rimasta estranea; tanto la opposizione all'ingiunzione che la domanda dell'Internazionale vanno accolte, individuando nella Benetton il creditore della somma; la Mediofactoring va condannata alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione della sentenza del tribunale con gli interessi dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.

La Mediofactoring ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi sostenuti con memoria; l'Internazionale ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi, cui ha resistito la Mediofactoring.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1460, 1470, 1476, 1498 c.c. e delle norme di cui ai capi II e IV del libro IV dello stesso codice, nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito - si sostiene - ha ritenuto l'inesistenza del credito ceduto "a causa dell'inadempimento del creditore cedente alla propria obbligazione"; senonché il credito ceduto, afferendo al prezzo della vendita degli infissi concluso dalla

cedente (Benetton) e dalla debitrice ceduta (Internazionale), costituisce effetto naturale del menzionato contratto; ben vero che il compratore può opporre al venditore l'eccezione di inadempimento; l'eccezione, tuttavia, può paralizzare la pretesa di pagamento del prezzo, ma sicuramente non comporta inesistenza del relativo credito; nel caso concreto la conclusione del contratto di vendita fra Benetton ed Internazionale risulta dalle lettere 5.9.1988 e 30.10.1989 provenienti dalla compratrice; per effetto della vendita è venuto ad esistere l'obbligo di pagamento del prezzo (lire 188.632.989); parte del credito relativo è stata ceduta alla Mediofactoring.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2730, 2735 c.c., 214, 215 c.p.c., nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito ha affermato che le bolle di accompagnamento prodotte dalla Mediofactoring non sono idonee a provare la fornitura della merce; l'affermazione deriva da erronea applicazione delle norme in materia di prova documentale; delle quattro bolle di consegna della merce una (la numero 8887 del 10.10.1989) reca la sottoscrizione del solo conducente del mezzo di trasporto e le altre (le numero 8886 del 10.10.1989, 8903 e 8904 del 20.10.1989) anche la

sottoscrizione della destinataria (Internazionale); sebbene questa sottoscrizione sia illeggibile, se ne è verificato il riconoscimento tacito per effetto del mancato disconoscimento (art. 214 c.p.c.); peraltro la fornitura parziale della merce risulta da lettera in data 30.10.1989 dell'Internazionale avente valore confessorio, mentre il completamento della fornitura è comprovato dalle bolle di consegna 8903 e 8904 del 20.10.1989.

4. Con il terzo motivo dello stesso ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1234, 1325, 1372 c.c., 112 c.p.c. nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); l'obbligazione di consegna derivante dal contratto di vendita è stata modificata nel senso che sono stati ridotti la quantità della merce ed il prezzo; la corte di merito ha erroneamente ricondotto la vicenda alla novazione; a parte che la novazione presuppone un'obbligazione originaria (art. 1234 c.c.) e nella specie si è esclusa l'esistenza di una tale obbligazione, manca l'"animus novandi" e, cioè, l'intenzione di sostituire la precedente obbligazione; le parti hanno, anzi, "confermato sia il titolo sia l'oggetto dell'obbligo di consegna".

5. I motivi, da esaminare in un contesto unitario per le reciproche interferenze, sono fondati nei limiti che risultano da quanto appresso.

5.1. Il nucleo essenziale del contratto di factoring è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad un altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa (Cass. 24.6.2003, n. 10004; Cass. 27.8.2004, n. 17116).

La struttura del factoring può essere di cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri oppure di operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziale ed in una o più cessioni di credito attuative.

Nel primo caso l'effetto traslativo della titolarità del credito si produce al momento della stipula del contratto di factoring, se il credito già esiste, ed al momento in cui il credito viene ad esistenza nel caso inverso; nel secondo caso con il perfezionamento delle singole cessioni.

In qualunque momento si verifica l'effetto traslativo si produce con il solo consenso del cedente fornitore e del cessionario factor indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e dalla conoscenza che abbia della cessione (Cass. 2.2.2001, n. 1510, in motivazione); la conoscenza al pari dell'accettazione

può rilevare come elemento di esclusione della liberatorietà del pagamento al cedente.

5.2. La cessione non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà.

Conseguentemente il debitore ceduto può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e sottrarsi al pagamento, deducendo che tale credito non è mai sorto nei suoi confronti (Cass. 5.11.2002, n. 15483); esso può inoltre opporre le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento dell'indicato negozio (nella specie il contratto di fornitura degli infissi), ferma restando l'efficacia traslativa della cessione.

5.3. Le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto - e fra questi la novazione - sono opponibili al factor cessionario se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non lo sono nel caso inverso in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.

B. M. M. M.

5.4. Nella specie la corte di merito ha ritenuto che la Mediofactoring, cessionaria del credito, non ha provato la fornitura degli infissi, cui inerisce il credito ceduto, derivandone l'inesistenza dello stesso e l'impossibilità di cederlo.

Nel mentre è inammissibile la censura secondo la quale la prova della fornitura si evince dalle bolle di consegna degli infissi recanti la sottoscrizione non disconosciuta della Internazionale, debitrice ceduta e destinataria della fornitura, in quanto - avendo la corte di merito affermato che le bolle non risultano sottoscritte da quest'ultima e deducendosi quindi che l'affermazione è il risultato di un errore di fatto - avrebbe dovuto proporsi sul punto impugnazione per revocazione e non ricorso per cassazione, sussiste il vizio motivazionale denunciato per non avere la corte stessa valutato l'efficacia probatoria della lettera 30.10.1989 riportata nei motivi, nella quale si legge "In riferimento alle vs. copie fatture del 10.10.1989 n. 608/89 e 609/89 pervenute dalla Mediofactoring si fa presente che le forniture degli infissi non sono state a tutt'oggi effettuate, come si evidenzia dalle bolle di consegna, dove risultano consegnati i telai. La suintestata ditta intende effettuare il pagamento delle relative scadenze solo a saldo fornitura"; lettera che da chiunque sia stata ricevuta e, cioè, Benetton o

Mediafactoring o entrambe vale - quanto meno - come confessione stragiudiziale resa a terzo idonea a fondare anche in via esclusiva il convincimento del giudice (Cass. 14.7.2000, n. 9368; Cass. 11.4.2000, n. 4608).

5.5. È appena il caso di evidenziare che, se si dovesse accertare che la fornitura degli infissi si è verificata, sia pure in modo incompleto, si dovrebbero ammettere l'esistenza del credito e la validità del suo trasferimento al factor cessionario, rimanendo impregiudicata la possibilità di eccepire a quest'ultimo l'inesatto adempimento; la conclusione sarebbe opposta nel caso di accertamento negativo.

6. E, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

7. Rimangono assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa

in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 14.3.2007.

Il Consigliere estensore

Bruno Duranti

Il Presidente

Giuseppe Pedicini

IL CANCELLIERE C1

Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

11 MAG. 2007

IL CANCELLIERE C1

Innocenzo Battista

IL CASO.it